

INAIL

Direzione generale

Direzione centrale rapporto assicurativo

Sovrintendenza sanitaria centrale

Circolare n. 6 11 febbraio 2021

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2019, recante modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Soggetti assicurati

I soggetti obbligati all'iscrizione all'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, sono quelli in possesso dei seguenti requisiti:

1. età compresa fra i 18 e i 67 anni;
2. esercizio, in via esclusiva¹, di attività di lavoro in ambito domestico, intese come insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare.

Ai fini dell'obbligo assicurativo, per nucleo familiare deve intendersi la famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ossia un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale; il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.

Sono da ricomprendere nell'assicurazione i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia.

Per quanto concerne il requisito di cui al punto 1, si precisa che per coloro che raggiungono i 67 anni di età in corso di assicurazione, la stessa mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale del premio.

Per quanto concerne il requisito di cui al punto 2, si sottolinea che l'attività in ambito domestico s'intende esercitata in via non occasionale quando la stessa è svolta "abituamente e sistematicamente anche se non continuativamente", come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ambito più generale dell'assicurazione infortunistica.

Devono intendersi ricompresi nella tutela assicurativa gli studenti, anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano anche della cura dell'ambiente in cui abitano.

Sono da ricomprendere inoltre nell'assicurazione:

- i titolari di pensione anche di invalidità a prescindere dal grado di invalidità stessa;
- i lavoratori in mobilità;
- i lavoratori beneficiari dei fondi di solidarietà, di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito di perdita involontaria dell'occupazione (Naspl e Dis.Coll);
- i soggetti che svolgano un'attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato). Tali soggetti sono tenuti all'iscrizione per i periodi di tempo in cui non svolgono attività lavorativa e non hanno versamenti contributivi. In tali casi poiché il premio assicurativo non è frazionabile, esso va versato per l'intero anno.

Non sono, invece, soggetti all'assicurazione:

- coloro che, alla data del 1° gennaio 2019, hanno un'età inferiore a 18 anni o superiore a 67 anni;
- i religiosi e le religiose in quanto non fanno parte di un nucleo familiare, così come definito dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2019;
- i lavoratori utilizzati in LSU; i soggetti che usufruiscono di borse di lavoro, di corsi di formazione, di tirocini formativi e di orientamento per i quali ricorre già l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in quanto, pur in assenza di un rapporto di lavoro, svolgono un'attività che è assimilata a quella lavorativa;
- i lavoratori a part-time (sia orizzontale sia verticale), in quanto svolgono sempre un'attività lavorativa che comporta l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.